



Nr. 74

Comune di Brugnera
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 39 del 01/09/2014
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 42 del 28/06/2016
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 16 del 24/03/2017
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 57 del 20/12/2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. E' pure istituito il tributo giornaliero di smaltimento, per le occupazioni temporanee di spazi pubblici.
6. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

Comma 7 sostituite parole con DC nr. 16 del 24/03/2017

Comma 7 eliminato con DC nr. 57 del 20/12/2018

Art. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono fatte salve diverse intese tra i Comuni interessati, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso

- l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a. le aree scoperte, pertinenziali o accessorie, a locali tassabili;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - d. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. Il solo allacciamento a reti per la fornitura del servizio di energia elettrica o comunque la disponibilità di tale risorsa costituisce presunzione di assoggettabilità al tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo

principale, si considera tale colui che ha sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

6. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, i conviventi e comunque coloro che usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 5 – SUPERFICI NON SOGGETTE AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di allacciamento al servizio di energia elettrica
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. i luoghi impraticabili e interclusi o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione;
 - h. le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, fatta eccezione per le portinerie, ferma restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
 - i. i balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continua e prevalente rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione, tassativa, che gli stessi dimostrino l'avvenuto smaltimento a norma di legge. Per prevalente si intende che il 99% dei rifiuti ivi prodotti nell'anno solare dev'essere non assimilabile.

Comma 1 sostituite parole e aggiunto parole con DC nr. 57 del 20/12/2018

2. Non si tiene conto altresì delle superfici dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di cui al comma 1. Si considerano tali i magazzini utilizzati esclusivamente per il deposito o stoccaggio di materie o prodotti finiti utilizzati/derivanti nel/dal processo produttivo tipico dell'utenza.

Art. 7 – SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. la superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza media pari o superiore a metri 1,50.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.
6. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali, assimilati e non, in locali o aree per le quali non sia oggettivamente possibile operare una misurazione distinta, la

complessiva superficie tassabile è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a. ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
 - b. lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c. officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d. elettrauto: 65%;
 - e. caseifici e cantine vinicole: 30%;
 - f. autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie: 55%;
 - g. officine di carpenteria metallica: 55%;
 - h. tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
 - i. laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - l. allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%
7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
8. Gli abbattimenti di superficie di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri di aver effettivamente prodotto rifiuti speciali non assimilati e assolto ai relativi obblighi di smaltimento, mediante idonea documentazione da presentarsi tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 8 – COSTO DELLA GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. A norma dell'art. 1 comma 655 della L 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che dev'essere coperto con la tassa. In caso non sia possibile stimare con precisione tale costo, viene detratto il contributo stimato MIUR.
3. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art 9 – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 10 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro il diverso termine stabilito dalle leggi al tempo vigenti.

Art. 11 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione di cui al comma 17 dell'art. 14 D.L. 201/2011 è assicurata a monte dal metodo di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

Art. 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, per i quali si verifica il presupposto.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il presupposto (anche se non dichiarato) e sussiste sino al giorno di cessazione, debitamente dichiarata nei termini di cui all'art. 27.

Comma 2 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 3 eliminato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 4 eliminato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 5 eliminato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 2 aggiunto parole, tolto parole con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

Art. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie degli immobili le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, in base a quanto stabilito dal medesimo DPR e al numero degli svuotamenti del secco non riciclabile.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi, anche non continuativi, nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente

domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, una unità ogni 40 mq, fino ad un massimo di sei, con arrotondamento all'unità superiore.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da dati oggettivi.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e comunque inutilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. In caso di alloggi non utilizzati per l'intero anno, previa richiesta scritta, verrà considerato un numero di occupanti pari ad uno.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dagli archivi anagrafici.

Art. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate in base a quanto previsto dal DPR 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al medesimo DPR e in relazione agli svuotamenti del secco non riciclabile.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate dal DPR 159/99 per gli Enti superiori a 5.000 abitanti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del

medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di dimensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa + quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche non stabilmente attive.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere;

- b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
 - c. occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante;
 - d. aree e locali utilizzati da associazioni senza scopo di lucro, per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, o di interesse collettivo, patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
7. Il pagamento delle occupazioni "permanenti", cioè quelle titolari di concessione al posteggio rilasciata dal Comune, avviene anticipatamente entro il 31 marzo sulla base di un numero di occupazioni annue stimate annue pari a 45, senza conguaglio e senza alcun rimborso in caso di minori presenze. Per le altre occupazioni, cd. "precarie", anticipatamente di volta in volta sulla base di un forfait di € 8,00.
8. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.
9. L'importo minimo comunque da pagare è pari ad € 8,00.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 19 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (TEFA)

Comma 1 aggiunto parola con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

2. Il tributo commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Comma 2 tolto parola e sostituita parola con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

3. Dal 2017 il TEFA è attribuita alla Regione come da art.1 comma 822 L. 205/2017.

Comma 3 interamente sostituito con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 19 D.Lgs. 504/92 il Comune tratterrà su quanto dovuto alla Regione un compenso per l'attività di riscossione e riversamento pari allo 0,30% delle somme riscosse.

Comma 4 aggiunto con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa viene ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici e vegetali si applica una riduzione, solo sulla parte variabile della tariffa, del 25%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio ambiente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e vale dal giorno della richiesta, ferme restando quelle già presentate. Non è ammesso compostaggio per le utenze uso stagionale

Comma 3 aggiunto ultimo capoverso con DC nr. 16 del 24/03/2017

4. E' escluso tassativamente il conferimento del rifiuto organico presso altre utenze.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal giorno in cui viene dichiarato il venir meno dei presupposti.
6. La mancata denuncia del venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, comporta il recupero del tributo dall'anno successivo a quello in cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che l'interessato non dimostri oggettivamente una decorrenza diversa, con applicazione delle sanzioni per omessa denuncia.

Art. 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il II, IV e V comma dell'art. 20.

Art. 22 – RIDUZIONI PER RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dichiara di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica auto-certificazione da presentare al Comune tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Sulle attestazioni l'ufficio ambiente svolgerà verifiche a campione nella misura di almeno il 30%, mediante richiesta di esibizione della documentazione comprovante il recupero, alla quale gli interessati dovranno rispondere tassativamente entro 15 gg.
2. La riduzione è concessa, in misura non superiore al 50%, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviata al riciclo rispetto alla quantità teorica di rifiuti dalla medesima prodotti in base alla moltiplicazione dei mq (con esclusione delle superfici ove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati) per il coefficiente Kd, di cui al DPR 158/99, come approvato annualmente con la delibera tariffaria.
3. La riduzione si applica alle superfici ove si producono rifiuti assimilati o dove vi sia contestuale produzione di rifiuti assimilati e non, senza possibilità oggettiva di distinta misurazione.

Art. 23 – RIDUZIONI PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del decreto 507/1993, fatto salvo il disposto del successivo comma 2 del presente articolo, il tributo è applicato nella misura del 40% nei casi in cui:
 - I contenitori non rispettino le distanze massime previste nel Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita. Gli utenti sono tenuti a richiedere al gestore del servizio contenitori idonei alle proprie esigenze, per cui la riduzione si applica solo ed esclusivamente nel caso il gestore non sia in grado di far fronte alla richiesta in modo stabile.
 - non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto Regolamento del servizio.
2. Le riduzioni previste al comma 1 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a. che siano preventivamente richieste, con atto scritto e motivato, dal diretto interessato, a meno che i presupposti non siano oggettivamente conoscibili dall'Ente impositore;
 - b. che le circostanze si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi;
 - c. che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta risultino comprovate da accertamenti eseguiti dal Comune e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze

di espletamento del servizio.

3. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate.
4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio ed è applicata dal giorno della richiesta o del verificarsi delle condizioni se successivo. Viene tolta dal giorno in cui cessano i presupposti.

Art. 24 – ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esentati dal tributo i nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente: fruiscono di un I.S.E.E. annuo riferito all'intero nucleo familiare e dato da qualsiasi entrata a qualsiasi titolo percepita da ogni componente il nucleo, anche se non soggetta ad alcuna tassazione o obbligo di denuncia, non superiore ad € 8.000,00 o a diverso importo eventualmente determinato dalla Giunta Comunale;
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa su richiesta scritta dell'interessato corredata dall'I.S.E.E. in corso di validità, da presentarsi tassativamente ogni anno entro il 31 gennaio, a valere sulla tassa dell'anno precedente. Nel caso l'ISEE non sia ancora disponibile, nello stesso termine dev'essere presentata all'ufficio tributi la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In questo caso l'ISEE a conferma del diritto all'esenzione dev'essere consegnato tassativamente entro il 28 febbraio a valere sulla tassa dell'anno precedente.

Comma 2 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 2 modificato con D.C. nr. 16 del 24/03/2017

3. Sono inoltre esenti:
 - i locali e le aree di proprietà del Comune adibiti a servizi di carattere medico, assistenziale o protezione civile;
 - gli immobili comunali concessi in uso a enti, associazioni o società aventi finalità sociali e comunque senza scopo di lucro;
 - i locali e le aree posseduti e utilizzati direttamente dal Comune per i propri fini istituzionali.
4. Sull'unità immobiliare ex art 9-bis dl 47/2014, (AIRE), la tassa è applicata nella misura ridotta di due terzi.
5. Ai sensi dell'art 21 del D Lgs 460/1997 sono esenti gli immobili utilizzati dalle ONLUS.

Art. 25 – CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa non può superare il 60% della stessa, intesa come somma teorica parte fissa e variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - c. il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le eventuali variazioni, a meno che non convivano soggetti non residenti o con nucleo familiare a sé stante (tipo colf o badanti).
3. Le utenze domestiche non sono altresì tenute a dichiarare la cessazione in caso di emigrazione con denuncia effettuata all'anagrafe e sempreché vengano riconsegnati i bidoni e l'eventuale chiave dell'umido. In tali casi gli uffici anagrafe e ambiente sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficio tributi.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 – CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, anche nel sito internet dell'Ente.
Comma 1 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un maggior ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Se la variazione comporta una riduzione della tassa si applica il comma 5.
Comma 2 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b. i dati anagrafici ed il codice fiscale di tutti i soggetti che dimorano nell'utenza e sono quindi coobbligati al pagamento del tributo e della maggiorazione;
 - c. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e le generalità e il codice fiscale dei soggetti che fruiscono dell'utenza;
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f. la planimetria dei locali o aree;
 - g. la data in cui ha avuto inizio l'utenza o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - i. un indirizzo di posta elettronica, anche certificata, con espressa accettazione all'utilizzo di tale strumento per l'invio/ricezione di qualsiasi comunicazione da e verso l'Ente (non obbligatorio).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione con via numero civico ed eventuale interno e i dati catastali dei locali o aree;
 - d. la superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree, precisando se vi siano superfici ove si producono solo rifiuti non assimilati o dove vi sia produzione promiscua di rifiuti assimilati e non, senza possibilità di oggettiva distinzione;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la planimetria dei locali o aree;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h. un indirizzo di posta elettronica, anche certificata, con espressa accettazione all'utilizzo di tale strumento per l'invio/ricezione di qualsiasi comunicazione da e verso l'Ente.
5. In caso di cessazione o qualsivoglia variazione che comporti una riduzione della tassa, la stessa decorre dal giorno in cui viene presentata la relativa dichiarazione, salvo subentri già accertati d'ufficio. In caso di cessazione devono contestualmente essere resi i bidoni e se del caso la chiave dell'umido. La cessazione dichiarata tardivamente oltre l'anno ha validità dal 1 gennaio solo in caso di accertato subentro e i bidoni siano stati restituiti. E' altresì ammessa, ad

onere del contribuente, dimostrazione oggettiva di non aver più detenuto/occupato i locali. In caso contrario vale dalla data di presentazione della dichiarazione

Comma 5 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 5 così modificato con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

6. La dichiarazione, sottoscritta per esteso dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita con raccomandata A/R (allegando fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore) o inviata con posta elettronica certificata (dichiarazione firmata digitalmente). In caso di spedizione fa fede la data di invio. È ammesso l'invio della dichiarazione per fax, debitamente sottoscritta e accompagnata da documento d'identità valido del dichiarante.

Comma 6 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio successivo.

Comma 7 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 7 testo così sostituito con D.C. nr.16 del 24/03/2017

8.

Comma 8 modificato con D.C. nr. 42 del 28/06/2016

Comma 8 stralciato con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

Art. 28 – POTERI DEL COMUNE

1. La Giunta designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Comma 2 sostituite parole con D.C. nr. 57 del 20/12/2018
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

Comma 1 tolta parola con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, TEFA, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Comma 2 aggiunta parola, tolte parole con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 30 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, salvo il ravvedimento operoso, ad iniziativa del contribuente e fatto salvo quanto previsto dall'art.13 comma 1 del D Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, in ogni caso con un minimo di 70 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 35 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

Comma 4 sostituita parola con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

5. Le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 31 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mail/PEC, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e TEFA, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre dell'anno successivo, con facoltà di

effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il numero e la scadenza delle rate possono essere riviste annualmente dalla Giunta.

Comma 1 aggiunta parola, tolto parole e sostituito parola con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

2. Il tributo comunale è versato esclusivamente al Comune nelle modalità previste dall'art 14 del DL 201/2011 e s.m.i., quindi a mezzo modello F24 o bollettino postale tipo F24.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno nel quale doveva essere effettuato il pagamento, l'intimazione di pagamento per omesso/insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Comma 3 sostituite parole con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

Art. 32 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Comma 1 tolta parola con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, base 365.

Art. 33 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34– SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 € per anno d'imposta.
2. Il Comune non procederà all'accertamento o all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, per sola tassa, sia inferiore a 12 € per anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. In ogni caso non si

procederà ad iscrizione a ruolo coattivo ove le spese di procedura superino l'entrata.

Comma 2 aggiunte parole con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

3. La tassa è arrotondata all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso negli altri casi..

Comma 3 testo così sostituito con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Comma 1 sostituite parole con D.C. nr. 57 del 20/12/2018

Art. 36 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

1. *Comma 1 stralciato con D.C. nr. 57 del 20/12/2018*
2. In tutti i casi nei quali, ai sensi del presente regolamento o delle leggi vigenti in materia per quanto non qui contemplato, sia necessaria una comunicazione scritta dall'Ente agli utenti e viceversa, sarà utilizzato, se possibile ai sensi della normativa vigente, il canale della posta elettronica certificata con firma digitale.